

# **IL GIOVANE REVISORE:** **DALL'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO ALLE CARTE DI** **LAVORO**

Inquadramento normativo alla luce delle novità del D.lgs 14/2019

**Dott.ssa Lo Polito Irene**

Dottore Commercialista

Segretario U.G.D.C.E.C  
Asti Alessandria e Casale  
Monferrato

## LA RIFORMA DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Il **D.Lgs. 14/2019 -CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA-** dà avvio alla fase attuativa della riforma sulla crisi d'impresa e l'insolvenza che, in combinato disposto con le connesse modifiche al Codice Civile, costituisce una vera e propria “rivoluzione” per le nostre Professioni, sottolineando l'importanza della “**cultura del rischio**”, introducendo nel contempo misure finalizzate a consentire una diagnosi preventiva dello stato di difficoltà delle imprese.

## **APPROCCIO AL RISCHIO**

Il **concetto di rischio**, definibile come la combinazione delle probabilità di avvenimento di un evento e del suo impatto, è fisiologicamente legato all'attività d'impresa in quanto intimamente connesso alla vocazione ad intraprendere – e quindi a creare – nonché all'aleatorietà degli eventi riferiti al contesto, all'ambiente e al mercato nei quali l'impresa stessa opera.

Durante la sua esistenza l'impresa si trova infatti ad interagire in continuazione con il mercato, nel contesto –variabile– in cui si trova ad operare; in tale ambito una delle principali fonti del rischio è individuabile nella discordanza e nel non allineamento tra l'ambiente “esterno”, inteso in senso lato, in cui opera l'impresa ed il suo assetto organizzativo: laddove il primo è in continua evoluzione il secondo, almeno nell'intervallo fra un “aggiustamento” e l'altro, presenta una tendenziale resistenza al cambiamento.

Negli ultimi decenni, in particolare, l'impresa ha assistito da un lato all'aumento del numero e della portata dei rischi con i quali confrontarsi e, dall'altro, all'aumento della sua sensibilità verso il rischio.

## APPROCCIO AL RISCHIO

In ambito accademico i primi studi relativi ai rischi aziendali hanno concepito il rischio solo con accezione negativa – *downside risk* – connessa al manifestarsi di danni o perdite; è invece relativamente recente l'adesione ad un concetto più progredito di rischio – *upside risk* –, portatore anche di possibili opportunità di creazione di valore.

La rilevanza del rischio nell'attività imprenditoriale ha assunto valore crescente nel tempo e molti interventi normativi hanno comportato l'obbligo per le imprese, soprattutto di grandi dimensioni ed operanti nel settore finanziario ed in quelli che impattano sull'interesse pubblico, di dotarsi di procedure di contenimento del rischio, destinando conseguentemente adeguate risorse alla gestione dell'incertezza.

## APPROCCIO AL RISCHIO

Il *Risk Management* rappresenta quindi una innovazione manageriale, relativamente recente, il cui ruolo si concretizza nel garantire la protezione del “sistema azienda” dagli eventi sfavorevoli e dei loro effetti.

Il miglioramento del rapporto azienda-ambiente esterno si ottiene soprattutto con una efficace politica di gestione dell'intero sistema dei rischi di impresa. Le problematiche relative alla gestione degli eventi avversi all'interno delle aziende (ma anche delle possibili opportunità) sono quindi demandate ad una funzione creata *ad hoc*.

Assume, pertanto, rilievo centrale la **gestione del rischio** (Risk management) cioè il processo strategico mediante cui si **stima** e si **misura** il rischio e si stabiliscono le **regole per governarlo**.

Elementi per l'approccio al rischio nella gestione dell'impresa



**ADEGUATEZZA  
DEGLI ASSETTI  
ORGANIZZATIVI**



**PROGRAMMI DI  
COMPLIANCE**

Per l'impresa moderna, l'adeguatezza degli assetti organizzativi rappresenta un elemento essenziale dell'organizzazione societaria.

La riforma del diritto societario del 2003 (in particolare vedasi artt. 2381, 2403, 2403-bis, 2409-terdecies):

ha **elevato i principi di corretta amministrazione a clausola generale di comportamento degli amministratori** (*prima solo per quote*): lo si rileva dall'obbligo specifico di vigilanza sul rispetto di tali principi in capo al collegio sindacale (art. 2403 c.c.) e al consiglio di sorveglianza (art. 2409-terdecies. comma 1, lett.c)

ha **portato il *format* degli “adequati assetti organizzativi” (artt. 2381, 2403 c.c.) a canone necessario di organizzazione interna dell'impresa**, sul piano gestionale – amministrativo - contabile quale:  
**strumento** fondamentale di **tracciabilità dei processi**  
**criterio di valutazione di responsabilità di** amministratori, dirigenti, organi preposti al controllo

Il tema degli adeguati assetti organizzativi viene ripreso dal **D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza)**, attuativo della **L. 155/2017** sulla riforma della crisi di impresa, che apporta significative novità in tema di gestione, vigilanza e controllo delle imprese, richiedendo alle stesse l'effettuazione di un controllo «preventivo» finalizzato all'**emersione precoce dello stato di crisi** e ad una sua composizione assistita in un'ottica di conservazione dei valori aziendali.

Il legislatore mediante **l'art. 375 CCI** ha modificato il titolo dell'art. 2086 (da “Direzione e gerarchia nell'impresa” a “Assetti organizzativi dell'impresa”) e introdotto nella norma il nuovo secondo comma.

**Art. 2086** “Assetti organizzativi dell'impresa”, secondo comma c.c., “L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”



## ***CHI ISTITUISCE ASSETTI ORGANIZZATIVI?***

- ART 3, c. 2 CCI – l'imprenditore individuale deve adottare MISURE IDONEE A RILEVARE TEMPESTIVAMENTE lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte
- ART 3, c. 3 CCI – la società deve adottare un ASSETTO ORGANIZZATIVO ADEGUATO ai sensi dell'articolo 2086 cc ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee garanzie
- ART 14 c. 1 CCI – **gli organi di controllo societari, il revisore contabile** e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni hanno l'obbligo di VERIFICARE CHE L'ORGANO AMMINISTRATIVO VALUTI COSTANTEMENTE assumendo le conseguenti idonee iniziative se l'ASSETTO ORGANIZZATIVO dell'impresa è adeguato, se sussiste l'EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO e quale è il PREVEDIBILE ANDAMENTO DELLA GESTIONE, nonché di segnalare IMMEDIATAMENTE allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

L'elaborazione di una nozione univoca di “adeguatezza” risulta problematica a causa di:

    mancanza di riferimenti normativi specifici;  
    molteplicità dei criteri/parametri che possono essere utilizzati;  
    necessità di calarsi di volta in volta nelle diverse realtà a cui tale concetto è riferibile (tenendo conto del «principio di proporzionalità»).

Un riferimento significativo si riscontra, comunque, all'interno della Norma 3.4 di comportamento del Collegio Sindacale del CNDCEC, denominata «*Attività di vigilanza del collegio sindacale delle società non quotate nell'ambito dei controlli sull'assetto organizzativo*», la quale prevede che **un assetto organizzativo è adeguato quando è in grado di garantire lo svolgimento delle funzioni aziendali.**

La norma di comportamento appena citata rileva che un **assetto organizzativo può definirsi adeguato** *(i)* in relazione alle dimensioni della società, *(ii)* alla natura e *(iii)* alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale, se presenta i seguenti requisiti:

- redazione di un organigramma aziendale con chiara identificazione delle funzioni, dei compiti e delle linee di responsabilità;
- esercizio dell'attività decisionale e direttiva della società da parte dei soggetti ai quali sono attribuiti i relativi poteri;
- esistenza di procedure che assicurino la presenza di personale con adeguata competenza a svolgere le funzioni assegnate;
- presenza di direttive e di procedure aziendali, loro aggiornamento ed effettiva diffusione.

Articolazione necessaria e fulcro degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili è il **sistema di controllo interno**, in quanto snodo cruciale dell'articolazione del potere di impresa e delle regole di responsabilità.

L'intento del Legislatore è quello di passare dall'accezione tradizionale di un controllo *ex post* verso un controllo preventivo dell'attività d'impresa.

Il sistema di controllo interno può essere definito come:

l'insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative adottate dall'impresa allo scopo di raggiungere, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei **principali rischi**, i seguenti obiettivi:

- obiettivi strategici, volti ad assicurare la conformità delle scelte del management alle direttive ricevute e all'oggetto che la società si propone di conseguire, nonché a garantire la salvaguardia del patrimonio aziendale e a tutelare gli interessi degli *stakeholders*;
- obiettivi operativi, volti a garantire l'efficacia e l'efficienza delle attività operative aziendali;
- obiettivi di reporting, volti a garantire l'attendibilità e l'affidabilità dei dati;
- obiettivi di conformità, volti a assicurare la conformità delle attività aziendale, alle leggi e ai regolamenti in vigore».

## Gli attori del sistema dei controlli si articolano – all'interno della struttura aziendale

### **Organi della Governance Tradizionale:**

- Consiglio di Amministrazione
  - Collegio Sindacale
  - Revisore Legale
- Organismo di Vigilanza – quale organo di staff del CdA

## **PROGRAMMI DI COMPLIANCE**

Sono dei modelli di organizzazione e di gestione volti a promuovere all'interno dell'azienda una cultura organizzativa che incoraggi dei comportamenti "etici", e, più specificamente, che contribuisca a prevenire possibili frodi e illeciti.

### **I modelli integrano di fatto l'adeguatezza degli assetti organizzativi**

Possono assumere varie «forme», quali in via del tutto esemplificativa:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 (Decreto che per primo in Italia ha introdotto tale terminologia).
- Art. 30 del D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro).
- La riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche attraverso il decreto attuativo della Legge Madia n. 175/2016.
- La disciplina sulla prevenzione della corruzione (L.190/2012).
- La tutela dell'ambiente (L. 68/2015).
- La *Cooperative compliance*: D.Lgs. 128/2015.
- La sicurezza informatica e *Privacy*: Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs. 101/2018 (GDPR).
- Disposizioni di Vigilanza per le banche (Ad esempio la Circ. n. 285 del 17 dicembre 2013, aggiornata al 12 giugno 2018).
- Il Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018.
- Il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019).

**Art. 377 del D.Lgs. 14/2019** "assetti organizzativi societari": (modifica degli artt. 2257, 2380 bis, 2409-novies, 2475 c.c.).

- (Art. 2257 – amministrazione disgiuntiva – sostituito il primo comma): "La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto delle disposizioni del 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente."
- (Art. 2380-bis – amministrazione della società – sostituito il primo comma): "La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto delle disposizioni del 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale."

## **MODIFICHE AL CODICE CIVILE**

- (Art. 2409 novies – amministrazione della società – sostituito il primo comma): "La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto delle disposizioni del 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale."
- (Art. 2475 – amministrazione della società – srl, sostituito il primo e aggiunto il sesto comma): "La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto delle disposizioni del 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'amministrazione della società è affidata a uno o più Soci neonominati con decisioni dei Soci presa ai sensi dell'art. 2479 (decisioni dei soci)."
- Sesto comma: "si applica in quanto compatibile, **l'art.2381**" quindi nelle Srl con CdA vigono stesse regole delle S.p.A.



## MODIFICHE AL CODICE CIVILE

La legge 55/2019 ha ridefinito i limiti per la nomina dell'organo di controllo e del revisore nelle srl.

Si ricorda che l'art. 379 CCI aveva riscritto integralmente il secondo e terzo comma dell'art. 2477 cod. civile.

### Obbligo nomina organo di controllo

Parametri	<i>Ante modifiche</i>	<i>Post D.Lgs. 14/2019</i>	<i>Post L. 55/2019</i>
	2 esercizi consecutivi superamento 2 dei 3 limiti	2 esercizi consecutivi superamento 1 dei 3 limiti	2 esercizi consecutivi superamento 1 dei 3 limiti
<b>Attivo stato patrimoniale</b>	4.400.000	2.000.000	4.000.000
<b>Ricavi conto economico</b>	8.800.000	2.000.000	4.000.000
<b>Media dipendenti occupati nell'esercizio</b>	50 unità	10 unità	20 unità

Il decreto, all'art. 389, prevede l'entrata in vigore degli articoli 375 (Assetti organizzativi dell'impresa), art. 378 (Responsabilità degli amministratori), art. 379 (Nomina degli organi di controllo) **secondo il termine ordinario ovvero dopo 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 14/2019: pertanto a far data dal 16 marzo 2019.**

In ambito di attività di vigilanza i sindaci e i revisori dovranno effettuare periodiche valutazioni del rischio d'insolvenza ed interruzione della **continuità aziendale** predisponendo una procedura sistematica di verifica di anomalie rilevanti.

## OIC 11 punti 22-24

*“Nella fase di preparazione del bilancio, **la direzione aziendale** deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.”*

## Il Principio di Revisione ISA ITALIA n. 570

Il principio indica che la responsabilità del revisore è quella di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'appropriato utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e di accertare l'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

Pertanto se dalla valutazione documentata, secondo principi e schemi metodologici di revisione aziendale, gli organi di controllo evidenzieranno anomalie rilevanti con una probabilità d'insolvenza ritenuta di rilievo, dovranno **allertare** l'organo amministrativo affinché adotti senza indugio le necessarie azioni correttive con l'ulteriore attivazione ad esaminare la ***prevedibile evoluzione della situazione economico-finanziaria nei successivi 6-12 mesi.***

L'art. 13 del d.lgs introduce gli “indici significativi” che misurano la sostenibilità degli oneri da indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.

Siamo in attesa che il CNCDEC definisca questi indici che identificano la sostenibilità dei debiti nei 6 mesi successivi sperando che siano differenziati non solo per settore ma anche per le dimensioni dell'impresa in quanto nelle PMI l'adozione di strumenti di monitoraggio finanziario e della continuità aziendale (es. Budget) non vengono utilizzati di frequenti e hanno un costo elevato per l'impresa.

## Pronti gli indici di allerta per l'emersione della crisi d'impresa

di Giovanni Negri

I valori soglia di allerta distinti per settore

Pronti gli indici dell'allerta. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha messo a punto la bozza di parametri che possono condurre allo stato di crisi e innescare quindi la procedura di allerta, cardine della riforma della Legge fallimentare, tesa a evitare che la crisi sfoci nell'insolvenza. Con un'avvertenza metodologica: il compito che il Codice della crisi e dell'insolvenza affida ai professionisti è di definire ogni 3 anni un pacchetto di indici che permettano una «ragionevole presunzione dello stato di crisi»; altro sono invece gli indicatori, sempre previsti dal Codice, di portata più ampia e alla base di obbligo di segnalazione da parte di sindaci e revisori (assenza della sostenibilità del debito nei successivi 6 mesi, pregiudizio per la continuità aziendale nell'esercizio in corso o almeno per 6 mesi, ritardi ripetuti e significativi nei pagamenti).

Gli indici contenuti nella bozza sono costituiti da grandezze di natura quantitativa o da confronti tra di loro, tenendo presente che la scelta fatta nell'elaborazione del modello è stata quella di minimizzare il numero di falsi positivi, ammettendo la possibilità di un maggior numero di falsi negativi. Dove per falsi positivi devono essere intesi i rischi di rendere oggetto di segnalazione imprese di cui è prevista un'insolvenza che poi non si verificherà, mentre per falsi negativi i rischi sono quelli di imprese di cui non è diagnosticata la crisi ma che invece diventeranno insolventi.

Il meccanismo messo a punto prevede allora una sequenza gerarchica che vede 7 parametri da considerare. La crisi è innanzitutto ipotizzabile quando il patrimonio netto diventa negativo per effetto di perdite di esercizio, anche cumulate e rappresenta causa di scioglimento della società di capitali. Indipendentemente dalla situazione finanziaria, questa circostanza rappresenta un pregiudizio alla continuità aziendale, fino a quando le perdite non sono state ripianate e il capitale sociale riportato almeno al limite legale. Il fatto che il patrimonio netto sia diventato negativo è superabile con una ricapitalizzazione; è quindi ammessa la prova contraria dell'assunzione di provvedimenti di ricostruzione del patrimonio al minimo legale.

A fronte di un patrimonio netto positivo è però indice di crisi che trova applicazione per tutte le imprese la presenza di un Dscr (*Debt service coverage ratio*) a 6 mesi inferiore a 1. Il Dscr è calcolato come rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei 6 mesi successivi che sono disponibili per il rimborso dei debiti previsti nello stesso arco temporale. Valori di questo indice superiori a 1, rendono evidente la capacità prospettica di sostenibilità dei debiti su un orizzonte di 6 mesi, valori inferiori a 1 la relativa incapacità.

Se il patrimonio netto è positivo e se il Dscr non è disponibile oppure è ritenuto non sufficientemente affidabile per la inadeguata qualità dei dati prognostici, proseguono i dottori commercialisti, si adottano 5 indici, con soglie diverse a seconda del settore di attività:

- 1) indice di sostenibilità degli oneri finanziari, in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
- 2) indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
- 3) indice di ritorno liquido dell'attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo;
- 4) indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
- 5) indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo.

L'avvertenza è però quella di considerare significativo il superamento di tutti e 5 gli indici. La considerazione di uno solo infatti permetterebbe una visione assolutamente parziale e fuorviante.

AGGIORNAMENTO DELL'  
11 SETTEMBRE 2019  
INDICI IN BOZZA  
DA «IL SOLE 24 ORE»

## I valori-soglia di allerta

SETTORE	ONERI FINANZIARI /RICAVI	PATRIMONIO NETTO /DEBITI TOTALI	ATTIVITÀ A BREVE /PASSIVITÀ BREVE	CASH FLOW /ATTIVO	INDEBITAM. PREV. E TRIB. /ATTIVO
<b>(A) Agricoltura silvicoltura e pesca</b>	2,8%	9,4%	92,1%	0,3%	<b>5,6%</b>
<b>(B) Estrazione; (C) Manifattura; (D) Produzione energia/gas</b>	3,0%	7,6%	93,7%	0,5%	<b>4,9%</b>
<b>(E) Fornitura acqua reti fognarie rifiuti; (D) Trasmissione energia/gas</b>	2,6%	6,7%	84,2%	1,9%	<b>6,5%</b>
<b>(F41) Costruzione di edifici</b>	3,8%	4,9%	108,0%	0,4%	<b>3,8%</b>
<b>(F42) Ingegneria civile; (F43) Costruzioni specializzate</b>	2,8%	5,3%	101,1%	1,4%	<b>5,3%</b>
<b>(G45) Commercio autoveicoli; (G46) Comm. ingrosso; (D) Distr. energia/gas</b>	2,1%	6,3%	101,4%	0,6%	<b>2,9%</b>
<b>(G47) Commercio dettaglio; (I56) Bar e ristoranti</b>	1,5%	4,2%	89,8%	1,0%	<b>7,8%</b>
<b>(H) Trasporto e magazzinaggio; (I55) Hotel</b>	1,5%	4,1%	86,0%	1,4%	<b>10,2%</b>
<b>(JMN) Servizi alle imprese</b>	1,8%	5,2%	95,4%	1,7%	<b>11,9%</b>
<b>(PQRS) Servizi alle persone</b>	2,7%	2,3%	69,8%	0,5%	<b>14,6%</b>

## PROCEDURA DI ALLERTA

**Compito degli amministratori** : comprendere l'importanza del ruolo degli organi di controllo societario, dei nuovi doveri e dei poteri che ne derivano anche in termini di esenzione di responsabilità.

Se gli organi di controllo societario rilevano fondati indizi della crisi, possono attivare una prima fase di allerta interna "informale" confrontandosi dapprima con l'organo amministrativo affinché questo prenda gli opportuni provvedimenti.

Se l'organo amministrativo non reagisce tempestivamente alle sollecitazioni, in via informale, dell'organo di controllo passaggio automatico alla cosiddetta allerta "interna formale";

Qualora permanga l'inerzia da parte dell'organo amministrativo all'adozione di misure adeguate, si apre la fase di "allerta interna verso l'esterno" nella quale gli organi di controllo informano l'OCRI (Organismo di Composizione della Crisi d'impresa).

**Anche in questo «comparto» si assiste ad una evoluzione che muove da una rilevazione *a posteriori*, ad una preventiva rispetto all'emersione dello stato di crisi passando da un'ansia punitiva** (che pervade la normativa regolatrice della crisi d'impresa) ad un obiettivo, più al passo con i tempi, incentrato sull'impresa in quanto tale ed al suo risanamento (ove ne sussistano le condizioni).

Il citato **D.Lgs. 14/2019** introduce infatti una **fase preventiva di "allerta"**, finalizzata all'emersione precoce dello stato di crisi e ad una sua composizione assistita in un'ottica di conservazione dei valori aziendali, ciò a conferma della necessità di un adeguato sistema di controllo.

## COLLEGIO SINDACALE CONTRO REVISORE

L'espressione "*la nomina dell'organo di controllo o del revisore*" alimenta interpretazioni divergenti in quanto con l'emanazione del CCI il legislatore non ha fatto chiarezza sul punto, quindi secondo l'orientamento prevalente:

- sarebbe permessa la nomina del solo revisore legale o società di revisione;
- non sarebbe invece permessa la nomina del solo ODC che, se effettuata, farebbe scattare a carico della Srl l'obbligo di assegnare anche l'incarico della revisione legale, conferendolo allo stesso ODC oppure a un revisore legale "*esterno*" o a una società di revisione.

Nella scelta, la Srl dovrà considerare vari aspetti quindi per decisione consapevole dovrebbe anche tener conto che:

- la nomina dell'ODC **amplia e rafforza la portata e l'efficacia del sistema di controllo**: i sindaci, a differenza del revisore, partecipano alle riunioni degli organi amministrativi e delle assemblee dei soci e pertanto sono messi in grado di vigilare sulla correttezza dei processi decisionali, essendo coinvolti, fin dall'inizio, nel loro svolgimento;
- l'ODC **vigila sull'osservanza della legge e dello statuto** ed è dotato di rilevanti poteri di ispezione e intervento per l'individuazione delle irregolarità.

## IL COLLEGIO SINDACALE NELLE PMI

L'obbligo di vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società e sulla consistenza del patrimonio e dell'indebitamento aziendali previsti dall'art. 14 del CCI rientra già fra i doveri previsti dal codice civile in capo al collegio sindacale.

In tal senso, il CCI appare assolutamente coerente con il sistema esistente dei controlli societari.

Desta, invece, perplessità il fatto di prevedere queste specifiche attività di vigilanza anche in capo ai revisori "nell'ambito delle rispettive funzioni".



## IL REVISORE NELLE PMI

Se ci sono strutture aziendali in cui non è semplice applicare i controlli tipici della revisione, in cui prevale la figura del proprietario-amministratore e dove sono inefficaci o inesistenti procedure di controllo di gestione, il revisore legale deve valutare se sia più efficiente affidarsi a procedure di controllo interno, qualora esistenti, o avvalersi invece del maggior utilizzo di test sulle poste di bilancio e sulle transazioni.

Nelle struttura aziendali dove la contabilità ed i connessi adempimenti sono esternalizzati è necessario adeguare le procedure di revisione in considerazione sia il rapporto fra società e studio professionale, sia l'organizzazione dello studio stesso

## IL NOTARIATO

- (...) per le Srl (...) si evidenzia l'utilità di un controllore nell'interesse della società e soprattutto dei suoi creditori che non coincida con le persone dei soci, un controllo che è previsto, per le maggiori entità economiche, nel collegio sindacale, con tutti i suoi poteri.
- I LIMITI DELL'ART. 2477 C.2 E 3 C.C. SEGnano DUNQUE IL CONFINE OLTRE IL QUALE SUSSISTE UN INTERESSE PUBBLICO AL CONTROLLO SINDACALE, UN CONTROLLO CHE HA UNA DUPLICE FUNZIONE: DI TUTELA TECNICA DEL SOCIO, DUNQUE DI CARATTERE PRIVATISTICO, MA ANCHE DI TUTELA DEI TERZI E PER QUESTO, OLTRE CERTI LIMITI DI DIMENSIONI DELLA SOCIETÀ, INDEROGABILE.

## CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto, appare chiaro l'intento del Legislatore di promuovere la continua osservazione del dato storico con la possibilità di analizzare più attentamente il dato previsionale finalizzata ad una valutazione tempestiva delle conseguenze degli atti di conduzione aziendale.

In quest'ottica risulta necessario aderire ad una «**riforma culturale**» che tenga conto dell'importanza della rilevazione preventiva dei rischi di impresa per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

In estrema sintesi l'organo gestorio deve garantire una **buona governance** del sistema integrato di gestione dei rischi e dei relativi controlli interni.

Su questi aspetti gli organi di controllo devono esercitare le loro attività di vigilanza.